



COPIA

COMUNE DI BETTOLA

PROVINCIA DI PIACENZA

Codice Ente: 33004

DELIBERAZIONE N. 52
in data 20-12-2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **Prima**, seduta **Pubblica**, di **Ordinaria** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

PAOLO NEGRI	Presente
NICOLA SCAGNELLI	Presente
SIMONE MAZZA	Presente
ROBERTO FERRARI	Presente
VALENTINA CORBELLINI	Presente
FABIO OTTILIA	Presente
ANDREA FAVA	Presente
LUCA CORBELLINI	Presente
SANDRO BUSCA	Presente
ELISA BARBIERI	Assente
ALESSANDRO FERRARI	Presente

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **ROSSELLA DR.SSA RUSSO**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **dr. PAOLO NEGRI** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni) con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014;
- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli art. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili ed alle disposizioni del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011 e riserva allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, fra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Municipale Unica (IUC) e delle sue componenti TASI, TARI ed ha disposto una sostanziale modificazione della normativa della componente IMU;

RICHIAMATI inoltre, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, il D.L: 21 maggio 2013, n. 54, il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il D.L. 30 novembre 2013, n. 133;

VISTO il comma 667 dell'art.1 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Comune, nella determinazione delle aliquote, deve rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

RICORDATO che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 dispone che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo che per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n.269, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che, al fine di garantire il complessivo equilibrio del bilancio preventivo, si rende necessario confermare sostanzialmente le aliquote IMU già applicate per l'anno 2017 come da propria deliberazione n. 4 del 27/02/2017;

RICORDATO che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art.1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

- alle unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili di fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del decreto-legge n. 2014 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO, per l'anno 2018 di riconfermare l'aliquota IMU nelle misure già determinate per l'anno 2017;

DATO ATTO per quanto riguarda il regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n.31 del 29/06/2012 è da intendersi modificato in relazione ai richiami normativi e alla intervenuta modifica della sottrazione all'imponibilità IMU dei fabbricati rurali e strumentali come di seguito:

- art. 1 punto 3 il presente regolamento ai sensi della Legge 27/12/2013, n.57 che disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall'01.01.2014 è da intendersi limitato alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU);
- art. 4 soggetti passivi alla lettera a) alle parole "il proprietario di fabbricati... ivi compresi quelli strumentali..." è da intendersi esclusi i beni strumentali all'agricoltura;
- art. 13 si introduce il comma 8:

per l'anno 2015, e per gli anni successivi qualora non intervengano successive modifiche normative i versamenti dell'imposta sono effettuati in 2 soluzioni, il 16 giugno e il 16 dicembre.

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli espressi in merito dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'esito delle votazioni che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10, Favorevoli n. 10:

DELIBERA

1. **Di confermare** la misura delle aliquote IMU, per l'anno 2018 come segue:
 - abitazione principale (cat. A/1-A/8- A/9) e relative pertinenze: 0,4 per mille;
 - aree fabbricabili: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all'aliquota base di 0,76);
 - altri fabbricati: 0,86 per cento (+ 1 punto rispetto all'aliquota base di 0,76);
2. **Di dare atto** che la detrazione prevista per le abitazioni principali e le relative pertinenze per le quali continua a pagarsi l'imposta, rimane confermata in € 200,00 come determinata con regolamento vigente;
3. **Di dare atto** che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018;
4. **Di dare atto** che le scadenze del tributo sono fissate in numero 2 rate e segnatamente il 16 giugno e il 16 dicembre;

5. **Di disporre** in ordine alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune nonché alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle finanze;
6. **Di dichiarare** con successiva unanime votazione la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018

Il/La sottoscritto/a in qualità di Responsabile del Settore, esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica alla proposta di deliberazione avente per oggetto: **“CONFERMA MISURE DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2018”** ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 15-12-2017

Il Responsabile del Settore
f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Il/La sottoscritto/a Responsabile del Settore Finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000.

Bettola, li 15-12-2017

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(f.todr. PAOLO NEGRI)

IL SEGRETARIO
(f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Delibera dichiarata, per l'urgenza, immediatamente **ESECUTIVA** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Addi, 20-12-2017

Il Segretario Comunale
f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO

Publicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi decorrenti

Bettola, li **15 GEN. 2010**

Il Segretario Comunale
(f.to ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bettola, li **15 GEN. 2010**

Il Segretario Comunale
(ROSSELLA DR.SSA RUSSO)

